

Politica in materia di
controlli sulle attività di
rischio e sui conflitti di
interesse nei confronti
di soggetti collegati

1	OBIETTIVI E GESTIONE DEL DOCUMENTO	3
1.1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
1.2	DESTINATARI DEL DOCUMENTO	3
1.3	GESTIONE DEL DOCUMENTO	3
1.4	DEFINIZIONI ADOTTATE	4
2	SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA IN RELAZIONE AI QUALI POSSONO DETERMINARSI CONFLITTI D'INTERESSE	7
3	LIMITI DI VIGILANZA PRUDENZIALE	8
4	LIVELLI DI PROPENSIONE AL RISCHIO	9
5	PROCESSI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	9
6	PRINCIPI IN MATERIA DI ESENZIONI	10
7	PROCESSI DI CONTROLLO DELL'OPERATIVITÀ CON SOGGETTI COLLEGATI.....	10

1 Obiettivi e gestione del documento

1.1 Obiettivi del documento

Banca IFIS svolge le proprie attività attenendosi alle disposizioni normative nazionali e comunitarie ed ispirandosi all'osservanza dei fondamentali principi di correttezza e coerenza per il raggiungimento del miglior risultato economico nel rispetto dei principi etici aziendali, anche in ottemperanza alla normativa prevista in materia di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001.

Consapevole che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Capogruppo e delle società controllate sottoposte a direzione e coordinamento della stessa può compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, la Banca, in qualità di Capogruppo, intende dotarsi di procedure volte a prevenire i rischi sia di distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, sia di esposizioni finanziarie non adeguatamente misurate e presidiate.

La presente Politica delinea l'approccio che la Banca, in quanto Capogruppo e nell'esercizio delle proprie attività tipiche, segue per un efficace presidio dei rischi connessi all'insorgenza di conflitti di interesse nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi.

La Politica è adottata ai sensi:

- (i) dell'art. 2391-bis cod. civ. e del "Regolamento Operazioni con Parti Correlate" emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010;
- (ii) del titolo V, Capitolo 5 delle Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, come modificata a seguito dell'aggiornamento n. 9 del 12 dicembre 2011) in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- (iii) del Decreto legislativo 1° settembre 1993: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", con particolare riguardo agli articoli 53 e 136;
- (iv) dell'articolo 2391 del Codice Civile, in tema di interessi degli amministratori;
- (v) dell'articolo 2391-bis del Codice civile, in tema di operazioni con parti correlate;
- (vi) dei principi contabili internazionali ai fini della predisposizione del bilancio annuale e semestrale (in conformità allo IAS 24), che include una specifica rendicontazione delle operazioni con parti correlate.
- (vii) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, "Testo Unico Finanza".

1.2 Destinatari del documento

Il presente documento è applicabile e diffuso, per quanto di competenza, a tutte le unità organizzative della Banca e delle società controllate sottoposte a direzione e coordinamento della stessa.

1.3 Gestione del documento

La presente Politica è adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione previa ricezione di analitico e motivato parere favorevole del Dirigente Preposto, del Comitato Controllo e Rischi (nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti) e del Collegio Sindacale della Capogruppo.

In occasione di rilevanti variazioni agli orientamenti strategici del Gruppo e, quantomeno, con cadenza triennale il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo rivede la Politica con il coinvolgimento del Comitato Controllo e Rischi e del Collegio Sindacale.

Le responsabilità del processo di gestione del documento sono così declinate:

Capogruppo					Società del Gruppo
Redazione	Validazione	Approvazione	Divulgazione	Archiviazione	Recepimento
<u>Responsabile:</u> Organizzazione <u>Supporto Operativo:</u> Risk Management Compliance Affari Societari <u>Condivisione:</u> Direttore Generale	Amministratore Delegato Comitato Controllo e Rischi Collegio Sindacale Dirigente Preposto	Consiglio di Amministrazione	Organizzazione	Organizzazione	Consiglio di Amministrazione

1.4 Definizioni adottate

Gruppo bancario: Banca IFIS S.p.a. e le società controllate del gruppo bancario.

Dirigenti strategici: il Responsabile della BU Credito Commerciale, il Chief Financial Officer, il Chief Risk Officer.

Esponenti aziendali: gli Amministratori, i Sindaci e il Direttore Generale.

Operazioni: le transazioni con soggetti collegati che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione (escluse le scissioni in senso stretto proporzionali trattandosi di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni). La definizione delle Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Connessi viene anche ulteriormente specificata nella "Procedura per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati".

Parti correlate: Sono Parti Correlate di Gruppo:

- a) le società sulle quali la Banca o le società controllate esercitano, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone), il controllo (anche congiunto) o l'influenza notevole;
- b) le joint venture alle quali la Banca e/o le società controllate aderiscono¹;
- c) il partecipante e il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'Organo di Gestione o dell'Organo di Supervisione Strategica anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d) gli esponenti aziendali della Banca e delle società dalla stessa sottoposte a direzione e coordinamento;
- e) i dirigenti strategici del Gruppo;
- f) il fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Banca o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

¹ Il principio contabile IAS 24 prevede, a riguardo, quanto segue:

Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità.

Parte Correlata non finanziaria: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

Soggetti Connessi: Sono Soggetti Connessi alle suddette Parti Correlate:

- g) le società controllate² dal partecipante di cui al punto c), dagli esponenti aziendali di cui al punto d), dai dirigenti strategici di cui al punto e);
- h) gli stretti familiari dei soggetti di cui ai punti c), d) ed e);
- i) le società sulle quali detti stretti familiari esercitano il controllo o un'influenza notevole.

Soggetti Collegati: Sono Soggetti Collegati l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Stretti Familiari: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo. Sono parenti fino al secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i fratelli. Inoltre, sono considerati stretti familiari le persone a carico del soggetto o del convivente.

Nel caso di soggetti collegati alle società controllate del gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia

Partecipante: il soggetto che possiede almeno il 10% dei diritti di voto o del capitale sociale.

Controllo: ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazione inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- i. la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza della minoranza, secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- iii. la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- iv. l'interscambio di personale dirigente;
- v. la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

² E le imprese anche costituite in forma non societaria ⁵

Società collegate: sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole (art. 2359 c.3)

Intermediari vigilati: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno fondi propri individuali superiori al 2% dei fondi propri consolidati del gruppo di appartenenza.

Joint Venture: una Joint Venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Amministratori esecutivi. Sono qualificati amministratori esecutivi dell'emittente (Codice di Autodisciplina - Criteri applicativi - 2.C.1):

- i. gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- ii. gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente;
- iii. gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente (Banca IFIS non ha istituito il comitato esecutivo), quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente.

L'attribuzione di poteri vicari o per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.

Coerentemente alla definizione fornita dal Codice di Autodisciplina, anche la Circolare della Banca d'Italia n. 285/13 al Titolo IV, Capitolo 1 fornisce la seguente definizione di amministratore esecutivo:

- a) i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, o sono destinatari di deleghe o svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa;
- b) i consiglieri che rivestono incarichi direttivi nella banca, cioè hanno l'incarico di sovrintendere ad aree determinate della gestione aziendale, assicurando l'assidua presenza in azienda, acquisendo informazioni dalle relative strutture operative, partecipando a comitati manageriali e riferendo all'organo collegiale sull'attività svolta;
- c) i consiglieri che rivestono le cariche sub a) o gli incarichi sub b) in qualsiasi società del gruppo bancario.

Consiglieri non esecutivi. Sono tutti quelli che non presentano le caratteristiche di cui al par. 2.C.1 del Codice di Autodisciplina. In particolare, sono compartecipi delle decisioni assunte dall'intero organo e sono chiamati a svolgere un'importante funzione dialettica e di monitoraggio delle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L'autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all'esercizio di queste funzioni (dialettica e monitoraggio delle scelte compiute dagli esponenti esecutivi), determinanti per la sana e prudente gestione della banca: è quindi fondamentale che anche la compagine dei consiglieri non esecutivi posseda ed esprima adeguata conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e controllo dei rischi. Si tratta di conoscenze essenziali per l'efficace svolgimento dei compiti loro richiesti.

La presenza di un numero adeguato di componenti non esecutivi con ruoli e compiti ben definiti, che svolgano efficacemente la funzione di contrappeso nei confronti degli esecutivi e del management della banca, favorisce la dialettica interna all'organo di appartenenza, specie quando ad un unico organo siano attribuite entrambe le funzioni (di supervisione strategica e di gestione)

I componenti non esecutivi, in quanto non coinvolti in prima persona nella gestione operativa della società, possono fornire un giudizio autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione

Amministratori Indipendenti. Codice di autodisciplina – Art. 3 Amministratori Indipendenti – *Principi*

- a) 3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.
- b) 3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

TUF – Art 147 Ter c.4 - ..., almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci all'art. 148 c.3 ...

TUF – Art 148 c.3 - Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

2 Settori di attività e tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse

L'attività del Gruppo si sviluppa principalmente nei seguenti ambiti operativi:

- factoring, ovvero un servizio di supporto finanziario e di gestione del credito principalmente rivolto al segmento delle Piccole e Medie Imprese. In particolare, le attività:
 - in ambito domestico sono curate dalla BU Credito Commerciale;
 - all'estero sono svolte sia attraverso le strutture interne della Capogruppo (BU International) sia tramite la controllata IFIS Finance;
 - di acquisto a titolo definitivo di crediti verso le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere riguarda la BU Pharma.
- acquisto e gestione dei *distressed retail loans*;
- concessione di finanziamenti in favore di lavoratori dipendenti o pensionati da rimborsare attraverso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione o la delegazione di pagamento;
- acquisto e gestione dei crediti erariali;
- concessione di aperture di credito e/o finanziamenti a breve o medio/lungo termine, principalmente rivolta alle piccole e medie imprese con garanzia mcc ed al comparto delle farmacie;
- raccolta *on line* sviluppata tramite il conto di deposito *rendimax* ed il conto corrente *contomax*; lo strumento, pur non costituendo una specifica linea di business aziendale, per la tipologia di attività e per le dimensioni raggiunte, rientra a pieno titolo tra i segmenti di operatività della Capogruppo;
- operazioni di finanza specialistica finalizzata alla crescita delle imprese (BU Corporate Finance);
- investimenti e disinvestimenti in partecipazioni di imprese non finanziarie in bonis e in quote di organismi interposti;
- nuova finanza ad aziende italiane che sono uscite o stanno uscendo da una situazione di squilibrio finanziario e/o patrimoniale;
- operazioni di leasing finanziario e locazione operativa.

Nel contesto sopra indicato, ai fini delle disposizioni in materia di parti correlate e di soggetti ad esse connessi, si rilevano potenziali conflitti d'interesse nelle attività di:

- concessione del credito alle imprese;
- investimenti e disinvestimenti in partecipazioni di imprese non finanziarie in bonis e in quote di organismi interposti;

- nuova finanza ad aziende italiane che sono uscite o stanno uscendo da una situazione di squilibrio finanziario e/o patrimoniale;
- acquisto e gestione di crediti erariali, operazioni di leasing finanziario e locazione operativa (sebbene con una probabilità inferiore).

Potenziali conflitti d'interesse potrebbero altresì palesarsi nell'ambito dell'assunzione di impegni di spesa per l'acquisto di beni e servizi (ciclo passivo).

La Banca considera gli altri ambiti operativi:

- raccolta *on line*;
- operazioni di finanza specialistica;
- acquisto e gestione dei *distressed retail loans*;
- concessione di finanziamenti alle controparti "farmacie";
- concessione di finanziamenti a lavoratori dipendenti o pensionati da rimborsare attraverso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione o la delegazione di pagamento,

difficilmente soggetti all'insorgenza di potenziali conflitti di interesse in ragione della peculiare tipologia di rapporti da un lato altamente standardizzata (nel primo caso) e, dall'altro, limitata a specifiche tipologie di clientela (ultimi quattro casi). Si precisa inoltre che le operazioni riconducibili alla fattispecie dei finanziamenti concessi a lavoratori dipendenti mediante cessione del quinto dello stipendio presentano importi ampiamente al di sotto della soglia minima dei 250.000 Euro e pertanto rientrerebbero tra i casi di esenzione.

3 Limiti di vigilanza prudenziale

L'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito indicati, sia con riferimento al patrimonio di vigilanza consolidato, sia con riferimento al patrimonio di vigilanza individuali.

Limiti consolidati

A livello di Gruppo Bancario l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti³ di seguito indicati, riferiti al patrimonio di vigilanza consolidato:

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%

Limiti individuali

Si applicano sia alla Banca sia alle società controllate del gruppo bancario. Nel rispetto dei limiti consolidati, la Banca e le società controllate del gruppo bancario possono assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della parte correlata – entro il limite del 20% dei relativi patrimonio di vigilanza calcolati su base individuale. Per il

³ Sono escluse dai limiti consolidati le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al Gruppo Bancario (Circ. 263 – Titolo V – Capitolo 5, par. 2).

calcolo del limite individuale la Banca e le società controllate del Gruppo Bancario considerano le proprie attività di rischio verso l'insieme dei soggetti collegati individuati a livello di gruppo.

	<i>Soggetti collegati</i>
Limiti individuali	20%

Casi di superamento

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca o della Capogruppo (es. la parte correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, Banca IFIS predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella banca o in una società del gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. Banca IFIS valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), ai sensi di quanto previsto dal Titolo III, Capitolo 1; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

4 Livelli di propensione al rischio

Banca IFIS stabilisce livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca e del gruppo. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

In particolare, gli indicatori e le relative soglie finalizzate al monitoraggio dell'operatività con parti correlate e soggetti collegati, nonché il processo di *escalation* in caso di superamento delle suddette soglie, sono definiti dal Risk Management nell'ambito del Risk Appetite Framework.

5 Processi organizzativi per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Con riferimento ai processi organizzativi che disciplinano l'operatività con soggetti collegati, si rimanda a quanto previsto dalla relativa procedura⁴ nonché ai documenti specifici di processo opportunamente definiti per ciascuno degli ambiti di operatività sopra richiamati.

Si ribadisce altresì che:

- al fine di supportare le attività di controllo in argomento svolte dal Comitato Controllo e Rischi, dal Collegio Sindacale e dalle Unità Organizzative di Controllo (sia di 2° sia di 3° livello), l'unità organizzativa preposta, su base trimestrale, produce e mette a disposizione di questi ultimi un report gestionale dal quale si desumono le operazioni che la Banca e le società controllate del gruppo hanno effettuato con soggetti collegati nel periodo di riferimento;
- in linea di principio, la prima responsabilità di verificare se il soggetto con cui effettuare la prospettata operazione è o meno collegato ricade sulla unità organizzativa che origina l'operazione. La Banca

⁴ Procedura per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati ⁹

inoltre adotta, a seconda del processo considerato, ulteriori presidi, anche informatici, che permettono di verificare se la controparte dell'operazione è o meno collegata;

- l'importo rispetto al quale stabilire la rilevanza dell'operazione di acquisto di beni e servizi va determinato cumulando l'ammontare della stessa con tutti gli altri acquisti già fatti presso lo stesso fornitore collegato a partire dal 1° gennaio di ogni anno. La delibera della concessione o della revisione degli affidamenti, invece, viene sempre assunta considerando l'esposizione complessiva della Banca nei confronti della controparte collegata.

Con riguardo agli aspetti informatici, i diversi sistemi gestionali adottati per gli specifici business in cui opera la Banca prevedono apposite funzionalità dedicate per il riconoscimento dei soggetti collegati (vd. Allegato 4 della Procedura per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati).

L'elenco di dette controparti è aggiornato dagli Affari Societari che, ad ogni variazione intervenuta, ne danno tempestiva comunicazione ad Anagrafe per le relative azioni di adeguamento.

6 Principi in materia di esenzioni

La Banca, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative⁵ e secondo quanto più dettagliatamente precisato nella procedura citata, si avvale di specifiche esenzioni (generali o parziali) nei seguenti casi:

- operazioni effettuate con o tra società controllate;
- operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti aziendali e dei Dirigenti Strategici;
- operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità impartite dall'Autorità di Vigilanza;
- operazioni ordinarie;
- operazioni di importo esiguo.

7 Processi di controllo dell'operatività con soggetti collegati

Risk Management

Il Risk Management cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse Business Unit del Gruppo, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna di esse con i relativi livelli di propensione al rischio definiti nel *Risk Appetite Framework*. In particolare, il processo di controllo si sostanzia nelle seguenti attività:

- **Identificazione dei rischi:** il Risk Management provvede all'individuazione dei principali rischi potenzialmente connessi all'operatività con soggetti collegati;
- **Misurazione dei rischi identificati:** il Risk Management misura e valuta i rischi identificati;
- **Monitoraggio:** il Risk Management provvede alla verifica del rispetto dei limiti sia di propensione al rischio sia di vigilanza prudenziale, come definiti nell'ambito delle Politiche di Rischio;
- **Attenuazione:** nei casi di superamento dei limiti di propensione al rischio e/o di vigilanza prudenziale, il Risk Management si attiva nel rispetto di quanto definito all'interno delle Politiche di Rischio;
- **Reporting:** nel Tableau de Board è prevista una sezione dedicata all'operatività con parti correlate e soggetti collegati, attraverso la quale il Risk Management dà evidenza agli Organi aziendali delle risultanze dell'attività di monitoraggio.

Compliance

La Compliance verifica l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, secondo quanto definito annualmente all'interno del *Compliance Plan*. In particolare, il processo di controllo si sostanzia nelle seguenti attività:

- **Valutazioni di impianto:** la Compliance valuta la conformità della normativa interna rispetto alla disciplina di contesto;
- **Verifiche di funzionamento:** la Compliance verifica che le disposizioni normative (esterne ed interne) vengano effettivamente e correttamente adottate nell'ambito delle operazioni con soggetti collegati;
- **Controlli continuativi:** nell'ambito delle valutazioni di impianto e di funzionamento, la Compliance segnala la presenza di eventuali *gap*, dando evidenza dei necessari interventi correttivi. Individua, inoltre, gli ambiti connotati da un elevato grado di rischio e definisce specifici controlli da porre in essere nel continuo.

Internal Audit

⁵ L'applicazione procedurale delle esenzioni citate è rappresentata nella Procedura per la gestione delle operazioni con soggetti collegati. 10

L'Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca e del gruppo ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Consiglieri indipendenti

I consiglieri indipendenti della Capogruppo svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

In materia di operatività con soggetti collegati il Comitato Controllo e Rischi, nella sua componente costituita da soli amministratori indipendenti, svolge le funzioni allo stesso attribuite dal Consiglio di Amministrazione così come previsto dal Regolamento di tale Comitato e come disciplinato nell'ambito della vigente "Procedura per la gestione delle operazioni con soggetti collegati".

Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza della struttura organizzativa. Svolge, inoltre, i compiti di controllo che la legge e lo statuto gli affidano, verificando la correttezza delle procedure contabili e valutando il grado di efficienza e di adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni.

In tale contesto il Collegio Sindacale:

- esprime un parere sulla "Procedura per l'operatività con soggetti collegati", sulle politiche e sulle relative modifiche preventivamente alla loro adozione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- vigila sull'osservanza della "Procedura per l'operatività con soggetti collegati" e ne riferisce nella relazione dei sindaci all'Assemblea della Banca ai sensi dell'articolo 153 del TUF.